



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

4
27/01/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

55
27/01/2022

Avvocatura

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE SENTENZE N. 404/2018 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA E N. 22/A/2020 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA – GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ PROMOSSO DAL PROCURATORE REGIONALE NEI CONFRONTI DI D.N.F.P., L.C.R., P.I. ED ALTRI N.Q. DI CONSIGLIERI COMUNALI DI CANICATTÌ

PREMESSO che

- ➔ Con atto di citazione depositato il 29 giugno 2016 e ritualmente notificato, la Procura Regionale conveniva in giudizio i Sigg.^{ri} [OMISSIS...], [OMISSIS...] ed altri, n.q. di consiglieri comunali di Canicattì, al fine di far dichiarare la loro responsabilità per il danno erariale causato all'ente locale
- ➔ Detto procedimento si è concluso con sentenza n. 404/2018, depositata in segreteria in data 10/05/2018, con la quale la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in seguito all'assoluzione dei convenuti costituiti, **per mancanza del nesso di causalità**, in riferimento alla statuizione sulle spese legali:
 1. Ha liquidato le spese legali, ponendo il rimborso a carico del Comune di Canicattì, in favore di [OMISSIS...], [OMISSIS...] (ed altri) nella misura di € 2.000,00 oltre IVA ed accessori come per legge
- ➔ Con atto di appello depositato in data 27/05/2019, la Procura Generale ha censurato la predetta sentenza
- ➔ Detto procedimento di appello in materia di responsabilità amministrativa, si è concluso con sentenza n. 22/A/2020, con la quale la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza n. 404/2018 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, inoltre:
 1. Ha liquidato le spese di giudizio in € 4.400,00, per la difesa sostenuta dall'Avv. [OMISSIS...], in favore di n. 5 assistiti (ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DM n. 55/2014 come modificato dall'art. 1 comma 1 lett.b) del DM n. 37/2018) tra i quali [OMISSIS...], [OMISSIS...], per un importo di € 880,00 ciascuno

VISTI i dispositivi della sentenza n. 404/2018 emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, nonché della sentenza n. 22/A/2020 emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana

VISTE, altresì, le note prot. n. 24820/2021, prot. n. 25499/2021 nonché 24850/2021 con le quali i Sigg.^{ri} [OMISSIS...], [OMISSIS...] hanno richiesto la liquidazione di quanto stabilito nei dispositivi delle predette sentenze, € 2.880,00 ciascuno, specificando “*che le somme richieste a titolo di liquidazione spese legali sono onnicomprensive*”

RITENUTO necessario ed inderogabile procedere alla liquidazione per evitare ulteriori danni patrimoniali all'Ente;

VISTO l' art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente “Testo Unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento degli Uffici e dei servizi” ss.mm.ii.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2020;

DETERMINA

IMPEGNARE l'importo di € 8.640,00 al cap. 310 denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” – Titolo I – Missione I – Programma 2 – Macro 3 del Bilancio Comunale in corso di formazione in esecuzione a quanto previsto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000

CAPITOLO	CLIENTE/FORNITORE	ESERCIZIO	IMPORTO

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore direttivo amministrativo
CIGNA MARIA GIOACHINA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)